



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Reg. Delib.

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato giusta Delibera di C.C. N.37 del 26.10.2019, già integrata con atto di C.C. N.9 del 16.06.2020: inserimento comma 5 art.20 e comma 3 art.21.

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese Luglio di alle ore 14:54 e seguenti, nella consueta sala della adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Realmuto Giuseppina	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Lo Cascio Giuseppe	Vice Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Lo Cascio Domenico Filippo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tantillo Salvatore Fortunato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Manfrè Antonina	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Ornista Maria Girolama	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Di Pisa Rosalia	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Pollina Fortunata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Re Piergiuseppe	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Barone Giovanna	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N. 8

Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dott.ssa Giuseppina Realmuto

Assiste il Segretario del Comune Dott. Alberto Alfano

Sono presenti per la Giunta Comunale: il Sindaco e l'Assessore Cimilluca

Non vengono dal Consiglio nominati scrutatori i signori

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 14,54 alla presenza di 8 Consiglieri su un totale di 10 assegnati (assenti Manfrè Antonina e Lo Cascio Giuseppe), dichiara aperta la seduta e prima di passare alla trattazione dei punti, chiede di mettere ai voti l'anticipazione della trattazione del punto relativo alla modifica del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato giusta delibera C.C. numero 37 con inserimento del comma 5 all' articolo 20 e del comma 3 all' articolo 21:

all'unanimità dei presenti (8 Consiglieri) viene anticipata la trattazione come primo punto.

Pertanto, il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura del dispositivo della proposta relativamente alla proposta di modifica degli articoli 20 e 21 per l'inserimento rispettivamente dei commi 5 e 3:

Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

5. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile e alla parte fissa della tariffa TARI 2021 delle utenze non domestiche delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19, complessivamente pari ad € 11.004,03 da far gravare sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 11.004,03. Per l'individuazione delle utenze non domestiche interessate dalle richiamate agevolazioni farà fede la categoria delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

3. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa TARI 2021 delle utenze domestiche complessivamente pari ad € 27.182,00 cui si farà fronte con la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 come normato dal comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 27.182,00. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate agevolazioni la Giunta Comunale adotterà i criteri previsti dalla normativa vigente.

Prende la parola il Ragioniere dottore Fontana che illustra la proposta e precisa che le modifiche si sono rese necessarie in seguito agli incentivi che lo Stato sta dando alle imprese anche per quest'anno; in particolare, con il decreto 73/2021 sono previste delle agevolazioni TARI per quelle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa del Covid e in quest'ipotesi, prosegue il Ragioniere, lo Stato ha stanziato per il Comune di Baucina circa €. 11.000,00 per ridurre la TARI per le imprese non domestiche, mentre l'altra integrazione del Regolamento riguarda le utenze domestiche e in tal caso le risorse vengono fuori dal fondone dell'anno precedente e pertanto, conclude il Ragioniere, bisognerà individuare i soggetti beneficiari a cui dare queste risorse e il compito sarà assegnato alla Giunta Comunale.

Alla domanda del Consigliere Re il Ragioniere Fontana risponde che gli € 11.000,00 saranno distribuiti solamente alle imprese, quindi utenze non domestiche che hanno avuto chiusura o restrizioni e fino a concorrenza della somma, mentre per quanto riguarda le utenze domestiche sarà la giunta a distribuire le risorse ma sempre nell'ambito dei circa €. 17.000,00 del fondone disponibili.

Prende la parola il Sindaco il quale ritiene che la somma di € 11.000,00 dovrebbe bastare per azzerare la TARI che dovrebbero pagare le imprese che rientrano nel codice Ateco .

Terminato l'intervento del Sindaco, non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di modifiche al regolamento TARI approvato con delibera consiliare numero 37 del 2019 e in particolare l'inserimento del comma 5 all'articolo 20 e del comma 3 all'articolo 21:

Consiglieri presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione

Visti:

il D. Lgs 267/2000;

la L.R. 30/2000;

la L.R. 48/91;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- a) **Di approvare**, le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26/10/2019 e integrato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 16/06/2020, aggiungendo agli articoli 20 e 21, rispettivamente il comma 5 e il comma 3;

Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

5. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile e alla parte fissa della tariffa TARI 2021 delle utenze non domestiche delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19, complessivamente pari ad € 11.004,03 da far gravare sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 11.004,03. Per l'individuazione delle utenze non domestiche interessate dalle richiamate agevolazioni farà fede la categoria delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

3. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa TARI 2021 delle utenze domestiche complessivamente pari ad € 27.182,00 cui si farà fronte con la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 come normato dal comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 27.182,00. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate agevolazioni la Giunta Comunale adotterà i criteri previsti dalla normativa vigente.

- b) **Di demandare** all'Ufficio Tributi le incombenze relative alle modifiche del Regolamento vigente aggiungendo agli artt. 20 e 21 rispettivamente il comma 5 e il comma 3.
- c) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sottosezioni di I e II livello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e autonoma votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 29-07-2021

OGGETTO:	Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato giusta delibera C.C. n. 37 del 26/10/2019, già integrata con atto di C.C. n. 9 del 16/06/2020: inserimento comma 5 art. 20 e comma 3 art. 21
----------	--

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 29-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 29-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTI:

✓il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;

✓il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

✓il D. L. n. 41 del 22-3-2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

✓il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

✓il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI

✓ Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

✓ il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;

✓ il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

✓ il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

✓ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;

✓ il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»;

✓ il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»;

✓ il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

✓ il DPCM 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020»;

✓ l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;

✓l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;

✓l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;

✓l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;

✓le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;

✓l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;

✓le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

✓la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

✓il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021", il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;

✓la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.";

✓il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";

✓il D.L.12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";

✓il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

✓il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

✓il D.L. 22 marzo 2021, n. 41”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (gu n.70 del 22-3-2021);

✓il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;

✓Il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

✓la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”

✓la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;

✓il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

EVIDENZIATO che:

✓i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;

✓il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;

✓il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;

TENUTO CONTO, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare

uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art.1, comma 660, della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche (UD) che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

PRECISATO che alla data del presente atto:

✓la Fondazione IFEL ha messo a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml di che trattasi disponibile al link https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4871_aef2acbd174aaa94e4fcee402e2b9d5e ed effettuata in proporzione all’agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all’allegato 3 al DM 1/4/2021;

✓l’importo stimato da IFEL relativo al Comune di Baucina ammonta ad € 11.004,03 da utilizzare per le utenze non domestiche (UND) al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;

RICHIAMATI:

✓il comma 683, dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

✓l’art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) testualmente recita “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

✓l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

✓l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

–“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2021 è stato validato dall'Ente territorialmente competente S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. (PROT. N. 946 DEL 28/06/2021);

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021;

RITENUTO stabilire che:

✓ le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

✓ la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 (€ 27.182,00) può essere utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale;

✓ eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, possono essere destinate, come ulteriore misura, a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 10 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività sotto individuate;

Visto il vigente Regolamento TARI, approvato con atto di C.C. n. 37 del 26/10/2019, integrato con atto di C.C. n. 9 del 16/06/2020;

Preso atto che, al fine di dare seguito alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale si ritiene necessario apportare al vigente regolamento TARI le seguenti integrazioni e in particolare aggiungere un ulteriore comma (comma 5) all'art. 20 e all'art. 21 (comma 3):

Aggiungere all'art. 20, dopo il comma 4, il seguente comma:

5. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile e alla parte fissa della tariffa TARI 2021 delle utenze non domestiche delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19, complessivamente pari ad € 11.004,03 da far gravare sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 11.004,03. Per l'individuazione delle utenze non domestiche interessate dalle richiamate

agevolazioni farà fede la categoria delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19.

Aggiungere all'art. 21, dopo il comma 2, il seguente comma:

3. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa TARI 2021 delle utenze domestiche complessivamente pari ad € 27.182,00 cui si farà fronte con la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 come normato dal comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 27.182,00. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate agevolazioni la Giunta Comunale adotterà i criteri previsti dalla normativa vigente.

Dato atto che la presente proposta sarà trasmessa al Revisore unico dei Conti per l'acquisizione del competente parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- a) Di approvare, le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26/10/2019 e integrato con atto di C.C. n. 9 del 16/06/2020, aggiungendo agli articoli 20 e 21, rispettivamente il comma 5 e il comma 3;

Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

5. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile e alla parte fissa della tariffa TARI 2021 delle utenze non domestiche delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19, complessivamente pari ad € 11.004,03 da far gravare sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 11.004,03. Per l'individuazione delle utenze non domestiche interessate dalle richiamate agevolazioni farà fede la categoria delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

3. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa TARI 2021 delle utenze domestiche complessivamente pari ad € 27.182,00 cui si farà fronte con la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 come normato dal comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 27.182,00. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate agevolazioni la Giunta Comunale adotterà i criteri previsti dalla normativa vigente.

- b) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- c) di pubblicare il presente provvedimento nelle apposite sezioni di I e II livello Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Ambrogio Fontana

IL PROPONENTE
Dott. Fontana Ambrogio

(Sottoscritto con Firma elettronica)

(Sottoscritto con Firma digitale)

Il Presidente

f.to Dott.ssa Giuseppina Realmuto

Il Consigliere Anziano

f.to Domenico Filippo Lo Cascio

Il Segretario comunale

f.to Dott. Alberto Alfano

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 06/08/2021 al 24/10/2021 col n. 792 del Registro pubblicazioni.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li _____

In fede

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- 1) ☒ ai sensi dell'art. 12 comma 1 – 2 della L.R. 3/12/91, n.44
2) ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/91, n.44

Dalla Residenza municipale, li 30/07/2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Alberto Alfano